

SENATO

Legislatura 15° - 11ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 113 del 20/03/2008

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**

GIOVEDÌ 20 MARZO 2008

**113ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

TREU

*Intervengono il ministro della giustizia Scotti, il sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale Montagnino e il sottosegretario di Stato per la salute Patta.*

*La seduta inizia alle ore 9,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" (n. 233)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 3 agosto 2007, n. 123. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 18 marzo 2008.

Il relatore [ROILO](#) (*PD-Ulivo*) dà per illustrato uno schema di parere, favorevole con osservazioni, sullo schema di decreto legislativo in titolo.

Il senatore [SACCONI](#) (*FI*) illustra uno schema di parere favorevole condizionato, a propria firma - nonché a firma dei senatori Gentile, Morra, Novi, Piccone e Poli - prospettando la necessità di rimodulare l'impostazione complessiva sottesa agli adempimenti in materia di sicurezza, che deve essere incentrata non tanto su una prospettiva meramente formalistica quanto su un approccio di tipo sostanzialistico, articolato per obiettivi.

L'apparato sanzionatorio delineato dal provvedimento in esame risulta inadeguato, non valorizzando in alcun modo l'istituto - importante e significativo - del ravvedimento operoso e incrementando in maniera eccessiva le sanzioni pecuniarie previste dal decreto legislativo n. 626 del 1994, ben oltre i livelli connessi ad indici inflazionistici.

Dopo essersi soffermato su taluni profili critici attinenti al nesso di causalità - relativamente alle fattispecie penalistiche in questione - l'oratore evidenzia che lo schema di decreto in esame non pone la necessaria attenzione agli aspetti attinenti alla promozione delle buone prassi, nonché ai poteri di disposizione degli organi ispettivi e non promuove in maniera adeguata il ruolo della bilateralità nella gestione della sicurezza sul lavoro.

Occorre poi attribuire una valenza vincolante nei confronti dei servizi ispettivi alle valutazioni espresse dall'amministrazione a seguito dell'esercizio del diritto di interpello da parte del privato interessato, nella prospettiva di garantire una certezza del diritto in materia.

Il senatore Sacconi conclude il proprio intervento ricordando che l'obiettivo di introdurre una semplificazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro attraverso l'elaborazione di un testo unico - sicuramente condivisibile - è stato perseguito anche dall'Esecutivo in carica nella XIV legislatura. In quella circostanza l'iter di approvazione subì un arresto, a seguito dei profili problematici emersi in sede di Conferenza Stato-Regioni, riconducibili essenzialmente all'attuale tenore delle disposizioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, che definiscono il riparto delle competenze in materia di sicurezza del lavoro. Sarebbe in proposito opportuno trasferire la materia della sicurezza sul lavoro alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, come peraltro previsto nella riforma costituzionale approvata durante la scorsa legislatura, ma mai entrata in vigore.

Il ministro SCOTTI evidenzia preliminarmente che il testo unico in esame non solo opera una significativa semplificazione dell'apparato normativo inerente alla sicurezza del lavoro, ma sviluppa anche i profili attinenti alla prevenzione, fondamentali in tale materia.

Per quel che concerne il sistema sanzionatorio va evidenziato che lo stesso risulta congruo ed equo, introducendo in particolare diverse tipologie di sanzioni, commisurate alla gravità della violazione.

La proposta, formulata dal senatore Sacconi, di conferire efficacia vincolante alle valutazioni espresse dall'amministrazione in sede di interpello non può essere accolta, in quanto la stessa interferisce con l'interpretazione della fattispecie penale, demandata necessariamente al giudice. Sarebbe comunque opportuno che le valutazioni espresse in sede di interpello possano favorire un'uniformità di indirizzo e di orientamento, sicuramente utile e condivisibile, sia pure senza una specifica valenza vincolante.

Per quel che concerne le considerazioni espresse dal senatore Sacconi in merito al nesso di causalità dei reati in questione, va evidenziato che lo stesso è necessariamente richiesto per la configurabilità dell'illecito, come pure è necessaria - sempre a tali fini - la presenza dell'elemento soggettivo del reato, che nel caso di fattispecie contravvenzionale non può che incentrarsi sulla colpa, e non quindi sul dolo.

Dopo aver precisato che la rivalutazione delle sanzioni pecuniarie contemplate dal decreto legislativo n. 626 del 1994 risulta conforme al tasso di inflazione - tranne che in taluni casi di maggiore gravità, in cui è stato previsto un incremento della sanzione stessa - il Sottosegretario sottolinea che l'ammontare delle sanzioni previste nello schema di decreto legislativo in titolo risulta inferiore a quello prefigurato come limite massimo nei criteri e principi di delega di cui alla legge n. 123 del 2007.

Il ravvedimento operoso – conclude l'oratore - assurge opportunamente a circostanza attenuante del reato, mentre l'adempimento tardivo degli obblighi trasforma la violazione penale in sanzione di tipo amministrativo.

Il sottosegretario PATTA sottolinea preliminarmente che i criteri di ripartizione delle competenze tra Stato e regioni in materia di sicurezza sul lavoro sono contemplati nell'articolo 117 della Costituzione e conseguentemente il Governo, in sede di esercizio della delega conferita con la legge n. 123 del 2007, non poteva non attenersi a tali parametri costituzionali. In ogni caso i rappresentanti di tutte le regioni hanno manifestato la propria condivisione rispetto al provvedimento in esame, ad eccezione di quelli della regione Veneto.

Per quel che concerne i rilievi critici emersi nel corso del dibattito in ordine a talune violazioni considerate di tipo formalistico, va rilevato che gli stessi non risultano fondati, in quanto in molti casi tali violazioni rivestono una valenza sostanziale, in grado di incidere in maniera significativa sugli standard di sicurezza; si pensi, a titolo semplificativo, all'omessa redazione del documento di valutazione dei rischi, ed agli effetti che tale omissione può determinare sul piano della prevenzione e della gestione dei rischi.

È stato infine adeguatamente incentivato il ruolo della bilateralità nella materia in questione.

Il sottosegretario MONTAGNINO rileva preliminarmente che il provvedimento in esame risulta avulso da qualsivoglia approccio di tipo formalistico, incentrandosi al contrario sugli aspetti, di rilievo sostanziale, attinenti alla prevenzione degli infortuni.

Il testo elaborato dall'Esecutivo recepisce alcune esigenze emerse anche nel corso delle inchieste parlamentari promosse in materia di infortuni sul lavoro, e non risulta affatto incentrato sull'apparato sanzionatorio, come sostenuto invece dal senatore Sacconi.

Dopo aver precisato che il ruolo della bilateralità è stato valorizzato in maniera adeguata, il Sottosegretario conclude il proprio intervento evidenziando che il provvedimento risulta nel complesso positivo, anche se i futuri Governi potranno introdurre ulteriori miglioramenti, sulla base della ricognizione degli effetti pratici conseguenti dall'applicazione di tale disciplina.

Prende la parola il senatore [TOFANI](#) (AN), evidenziando sul piano metodologico che l'improvvisa accelerazione, verificatasi nell'*iter* governativo di elaborazione dello schema di decreto legislativo in esame, ha circoscritto il confronto con le parti sociali alla sola disciplina contenuta nel titolo I del provvedimento.

La normativa in esame presenta inoltre delle significative carenze per quel che concerne la promozione di una cultura della prevenzione, rispetto alla quale la formazione, anche scolastica, riveste un ruolo importante ed essenziale.

Per quel che concerne i profili attinenti alle competenze in materia di sicurezza sul lavoro, sarebbe opportuno demandare gli stessi alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, in modo tale da consentire più elevati standard di tutela del lavoratore e una maggiore efficacia dei controlli.

Va poi ricordato che nel corso dell'iter di approvazione della legge delega sono state inopportunamente eliminate – durante la fase dell' esame in Assemblea - talune modifiche proposte dalla Commissione lavoro, recanti importanti misure volte a promuovere un'adeguata politica di prevenzione, da finanziare attraverso idonei stanziamenti.

L'oratore conclude il proprio intervento preannunciando, anche a nome del Gruppo di appartenenza, il proprio voto di astensione.

La senatrice [ALFONZI](#) (RC-SE), dopo aver espresso vivo apprezzamento per l'impianto del testo predisposto dal Governo, sottolinea come questo sia suscettibile di contribuire in modo significativo al miglioramento delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro, rilevando però come una quota rilevante degli infortuni sia irriducibilmente correlata ai correnti modelli di organizzazione del lavoro, e in particolare a quello orientato alla produzione *just in time*, e alla presenza di vaste aree di precariato.

Suggerisce, quindi, di inserire nel parere che sarà espresso al Governo il riferimento all'opportunità di apportare al testo del decreto legislativo alcune modifiche.

In primo luogo, andrebbe prevista, all'articolo 13, comma 6, la possibilità per le ASL di assumere e formare gli operatori della prevenzione, utilizzando a tal fine i fondi rivenienti dalle ammende che, alla stregua dello stesso comma, sono destinate al finanziamento delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.

Prospetta inoltre l'opportunità di inserire nel parere un riferimento alla necessità di specificare, all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), in relazione all'obbligo del datore di lavoro e del dirigente di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, che si dovrà provvedere all'utilizzo dei medici competenti nel quadro dell'organizzazione dei servizi di prevenzione e protezione delle ASL, eventualmente dando corso alla scelta dei relativi nominativi sulla base di elenchi predisposti dagli stessi dipartimenti delle ASL.

Sempre all'articolo 18, comma 1, alla lettera *n*), al fine di assicurare ai lavoratori la possibilità di verificare, mediante i rispettivi rappresentanti per la sicurezza, la corretta applicazione delle vigenti prescrizioni in tema di sicurezza e protezione della salute, andrebbe previsto un ampliamento delle facoltà dei lavoratori e dei RLS in tema di valutazione dei rischi.

Infine, con riferimento all'articolo 244, al fine di promuovere la ricerca attiva dei tumori professionali, andrebbe precisato che l'ISPESL e i Centri operativi regionali dovranno attenersi al metodo OCCAM per la ricerca dei tumori professionali.

Il [PRESIDENTE](#) nel prendere atto dei suggerimenti formulati dalla senatrice Alfonzi, domanda quali siano in proposito le valutazioni dei rappresentanti del Governo.

Il sottosegretario PATTA rileva come le esigenze sottese alle proposte di modifica indicate dalla senatrice Alfonzi trovino a suo avviso già riscontro nell'articolato e nella normativa vigente.

Il [PRESIDENTE](#) avverte quindi che si passerà alla votazione dello schema di parere, favorevole con osservazioni, predisposto dal Relatore sullo schema di decreto legislativo in titolo (il relativo testo è pubblicato in allegato al presente resoconto).

Dopo che è stata verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti, tale parere è approvato.

Resta conseguentemente preclusa la votazione dello schema di parere a firma del senatore Sacconi e di altri senatori.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

### **SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 233**

La 11<sup>a</sup> Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- a) all'articolo 2, comma 1, valuti il Governo l'opportunità precisare, alla lettera *q*) che nella definizione della valutazione dei rischi occorre considerare anche quelli connessi all'uso dei mezzi di trasporto nei luoghi di lavoro;
- b) all'articolo 2, comma 1, lettera *n*), valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo le parole "o misure necessarie" le seguenti: ", anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica,";
- c) valuti il Governo l'opportunità di inserire, al comma 2 dell'articolo 3, un'ulteriore deroga relativa al sistema ferroviario, nel senso che, come previsto per altri comparti, si preveda che entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Ministro competente, di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro della salute, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possa individuare con proprio decreto le modalità di applicazione della normativa generale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato e alle peculiarità organizzative di esso;
- d) all'articolo 3, comma 2, dovrebbe essere previsto il parere degli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare, per gli schemi di decreti riguardanti le Forze Armate, ivi compreso, insieme all'Arma dei Carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza; conseguentemente, si valuti l'opportunità di inserire all'articolo 8, comma 4, terzo periodo, un riferimento espresso alla Guardia di finanza, laddove si prevede che il decreto ministeriale ivi contemplato disciplini anche le modalità con cui le forze armate e le forze di polizia ad ordinamento civile partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e addestrative, e, conseguentemente, si preveda, ai fini dell'emanazione del citato decreto, anche l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze, da cui dipende la Guardia di finanza;

e) con riferimento all'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 2, si invita a valutare se sia opportuno definire nel presente decreto la disciplina sulla sicurezza relativa alle attività lavorative a bordo delle navi e a quelle in ambito portuale; si segnala, inoltre, la necessità che la nuova disciplina sia applicata al settore marittimo con particolare riferimento al contenuto del decreto legislativo n. 271 del 1999 e che lo stesso decreto n. 271 sia oggetto di revisione tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato e alle peculiarità organizzative, anche al fine di garantire un migliore coordinamento fra le fonti internazionali, comunitarie e nazionali che disciplinano la materia di cui trattasi;

f) all'articolo 3, comma 5, valuti il Governo l'opportunità di precisare che il somministratore ha l'obbligo di informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività produttiva in generale, e di formare ed addestrare i lavoratori medesimi all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento delle attività lavorative per le quali essi vengono assunti; sarebbe altresì opportuno chiarire che il contratto di somministrazione può porre i predetti obblighi a carico dell'utilizzatore, e che, in tal caso, di ciò deve essere fatta menzione nel contratto con il lavoratore; che l'utilizzatore è tenuto ad informare il lavoratore del caso in cui le mansioni cui è adibito richiedano una sorveglianza medica speciale ovvero comportino rischi specifici; che l'utilizzatore osserva altresì, nei confronti del prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti e che è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi;

g) all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo le parole "del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368", le altre: "nonché i lavoratori in somministrazione assunti ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 23 settembre 2003, n. 276";

h) all'articolo 6, comma 8, si suggerisce di integrare la lettera *i*), con un riferimento alle convenzioni internazionali, in aggiunta alle direttive comunitarie;

i) all'articolo 8, comma 1, si dovrebbe inserire, dopo le parole "malattie professionali" il seguente inciso: "relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici";

j) all'articolo 9, ai commi 1 e 2, si suggerisce di aggiungere le parole: ", l'IAS, già IIMS"; inoltre, si suggerisce di inserire il seguente comma *6-bis*: "L'IAS, già IIMS, al fine di ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali e diffondere la cultura della prevenzione e della responsabilità sociale: a) promuove indagini, ricerche e progetti finalizzati in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, anche attraverso il coinvolgimento delle parti sociali nel quadro delle politiche nazionali e territoriali, e coerentemente con le politiche europee; b) svolge attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza in materia di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro, anche attraverso la diffusione dei risultati delle attività di cui alla lettera a), promuovendo la divulgazione di informazioni omogenee e l'individuazione di criteri e modelli metodologici innovativi da utilizzare per la didattica della formazione; c) effettua analisi e valutazioni sull'impatto sociale delle politiche pubbliche in generale e in particolare delle politiche socio-assistenziali, anche con specifico riferimento ai temi della responsabilità sociale d'impresa e dell'impresa sociale"; conseguentemente, si suggerisce di aggiungere, nel comma 1 dell'articolo 10 e nel comma 4 dell'articolo 32, il riferimento all'IAS, già IIMS;

k) valuti il Governo l'opportunità di integrare il comma 4 dell'articolo 9 con la previsione che l'INAIL possa erogare direttamente ai lavoratori infortunati prestazioni sanitarie comprensive delle cure riabilitative e di fisiokinesiterapia, con oneri e strutture a carico dell'Istituto, assicurando la

piena integrazione fra i livelli di tutela a carico del Servizio sanitario nazionale e quelli a carico dell'INAIL, nel rispetto della competenza delle Regioni in materia di tutela della salute;

l) all'articolo 11 valuti il Governo l'opportunità di riorganizzare, nel rispetto dei principi di autonomia didattica, i programmi di studio delle materie tecnico-scientifiche e giuridiche in tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in modo tale da dedicare una quota non inferiore al 5% del monte ore all'informazione e alla formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e alla promozione della cultura della prevenzione;

m) all'articolo 18, comma 1, tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, dovrebbe essere prevista anche la comunicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi alla ASL competente, anche nel caso di cui all'articolo 34 dello schema in titolo (svolgimento diretto di tale compito da parte del datore di lavoro);

n) all'articolo 26, comma 5, dopo le parole "costi relativi alla sicurezza del lavoro" occorrerebbe aggiungere le seguenti: ", che non possono essere oggetto di ribasso d'asta";

o) sembra opportuno definire in termini più chiari la procedura di cui all'articolo 27, comma 1, relativa alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi;

p) all'articolo 28, comma 1, dopo le parole "anche quelli collegati", dovrebbero essere inserite le altre: "all'organizzazione del lavoro ed";

q) all'articolo 28, comma 2, lettera a) valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole "durante all'attività lavorativa" con le altre "connessi all'attività lavorativa";

r) all'articolo 28, si valuti la possibilità di inserire, dopo il comma 3 un ulteriore comma che obblighi il datore di lavoro, a seguito dell'avvenuta comunicazione dello stato di gravidanza da parte della lavoratrice, a svolgere, oltre all'analisi dei lavori vietati e a rischio, anche la valutazione dei rischi addizionali, come previsto dall'articolo 11 e dall'allegato C del decreto legislativo n. 151 del 2001, secondo le modalità previste dallo stesso articolo 28;

s) appare necessario inserire nello schema una norma che - analogamente a quanto già previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 - consenta, con atti di rango secondario, il successivo adeguamento della disciplina all'evoluzione della normativa comunitaria di ordine tecnico;

t) in merito alla disciplina degli effetti delle indicazioni fornite nelle risposte agli interpelli, appare opportuno riformulare l'articolo 12, comma 3, ponendo il principio che le suddette indicazioni costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio dell'attività di vigilanza;

u) riguardo alla disciplina della delega di funzioni (da parte del datore di lavoro), di cui all'articolo 16, occorrerebbe precisare che l'atto di delega deve essere accettato - e per iscritto - dal delegato; e che non sono delegabili le mere responsabilità di sicurezza se non connesse con l'esercizio della funzione aziendale delegata;

v) in merito all'articolo 26, comma 5, si invita a valutare se risulti opportuno escludere (dall'obbligo di indicazione dei costi relativi alla sicurezza sul lavoro) i contratti di somministrazione concernenti alcune tipologie di beni;

w) all'articolo 32, comma 4, si valuti la possibilità di includere tra i soggetti abilitati allo svolgimento dei corsi di formazione di cui al comma 2 anche le associazioni di promozione della salute e della sicurezza sul lavoro, senza scopo di lucro e con attività di rilevanza nazionale, aventi riconosciuta e generalizzata competenza sulle principali disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo in titolo, nonché, attraverso convenzioni, le associazioni dei consulenti del lavoro. Le predette tipologie di associazioni dovrebbero essere individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della salute, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo;

x) all'articolo 36, comma 1, lettera b), valuti il Governo l'opportunità di aggiungere dopo le parole "di prevenzione e protezione", le seguenti: "del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ovvero del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale";

y) all'articolo 38, comma 2, si valuti l'opportunità di riconoscere l'abilitazione a svolgere le funzioni di medico competente a coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, dimostrino comunque di avere svolto l'attività di medico competente per almeno 1 anno nell'arco dei 3 anni anteriori all'entrata in vigore del decreto medesimo;

z) all'articolo 39, comma 2, lettera a), valuti il Governo la possibilità di sopprimere le parole "ivi comprese quelle costituite su iniziativa delle organizzazioni datoriali", chiaramente pleonastiche;

aa) con riferimento all'articolo 46, appare opportuna un'integrazione della disciplina ivi contenuta, con specifico riguardo al procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, fissando in particolare un termine perentorio per il completamento dell'iter procedimentale in questione e precludendo l'esercizio dell'attività imprenditoriale prima dell'effettuazione del previsto sopralluogo di verifica da parte dei vigili del fuoco;

bb) si esprime apprezzamento per la ridefinizione della disciplina sugli organismi paritetici, di cui all'articolo 51, e in particolare per l'individuazione della funzione di supporto alle imprese;

cc) all'articolo 51, comma 1, valuti il Governo la possibilità di prevedere la costituzione di organismi paritetici anche a livello nazionale;

dd) riguardo alla contribuzione in favore del fondo di cui all'articolo 52, occorrerebbe ivi specificare, nel comma 2, lettera a), che il contributo è dovuto anche qualora solo una o più unità produttive dell'azienda siano prive di rappresentanti, prevedendo che, in questo caso, il contributo si calcoli con riferimento esclusivo ai lavoratori di tali unità produttive;

ee) all'articolo 55, occorre prevedere che la sanzione di cui al comma 4, lettera d), sia estesa alla violazione dell'articolo 46, comma 2, relativo all'approntamento di misure idonee alla prevenzione degli incendi e alla tutela dell'incolumità dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

ff) in merito alla normativa sui cantieri temporanei o mobili, si rileva che:

1) nelle definizioni di cui all'articolo 89, appare necessario inserire una nozione di impresa che consenta di escludere dall'ambito di applicazione della relativa disciplina i lavoratori autonomi ed alcune categorie di artigiani;



2) sembra opportuno, per i cantieri nei quali sia prevista la presenza di più imprese, escludere ogni limitazione dell'obbligo di designazione del coordinatore per la progettazione, sopprimendo, quindi, le lettere *a)* e *b)* dell'articolo 90, comma 3;

gg) all'articolo 90, comma 9, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le lettere *b)* e *c)* con le seguenti:

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle Casse edili le quali stipulano un'apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento di regolarità contributiva;

d) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alle documentazioni di cui alle lettere *b)* e *c)*. In assenza della certificazione di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo;

e) trasmette il documento unico di regolarità contributiva anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto;

hh) si rileva che, sotto il profilo della formulazione tecnica, la norma sull'individuazione dei titoli di studio di cui all'articolo 98 deve essere coordinata con quella di cui al precedente articolo 32, comma 5;

ii) appare necessario riformulare l'articolo 105, comma 1, ultimo periodo, in modo da chiarire che i Capi II e III del Titolo IV, relativi alla disciplina per la prevenzione degli infortuni nei lavori in quota e alle relative sanzioni, si applicano anche alle attività diverse da quelle concernenti i cantieri temporanei o mobili;

jj) all'articolo 224, comma 2, valuti il Governo la possibilità di sostituire la parola "moderato", con l'altra "basso";

kk) all'articolo 229, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e corrosivi";

ll) riguardo all'apparato sanzionatorio dello schema, si rileva che:

a. sembra opportuno estendere l'istituto della prescrizione alle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro punite con la sola ammenda (mentre l'istituto, attualmente, concerne solo i reati puniti in via alternativa con l'arresto o con l'ammenda);

b. occorre valutare se le misure delle sanzioni penali pecuniarie richiedano un coordinamento con quelle delle sanzioni amministrative, anche in considerazione della circostanza che l'articolo 1, comma 1177, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, aveva già disposto una quintuplicazione di queste ultime;

c. l'articolo 300 opera un'opportuna revisione tecnica dei profili della responsabilità amministrativa - connessa a taluni reati in materia di sicurezza sul lavoro - delle persone giuridiche (nonché delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica);

d. lo schema presenta una sovrapposizione di sanzioni per fattispecie identiche, come nei casi della violazione: degli obblighi inerenti alla formazione ed all'informazione (cfr. le lettere *a*), *d*) ed *e*) dell'articolo 55, comma 4); della disciplina sulla comunicazione di dati all'INAIL o all'IPSEMA (cfr. le lettere *f*), *h*) ed *i*) dell'articolo 55, comma 4; in merito, occorre anche valutare se l'ultima fattispecie di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *r*), sia già sanzionata da altre norme dell'ordinamento); dell'obbligo di consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ai fini della valutazione dei rischi (cfr. il comma 3 dell'articolo 55 e il successivo comma 4, lettera *n*)); dell'obbligo concernente l'aggiornamento delle misure di prevenzione (cfr. il comma 1, lettera *a*), e il comma 3 dell'articolo 55); della disciplina sulle attrezzature di lavoro (al riguardo, è da valutare, nell'articolo 87, la portata del richiamo dell'articolo 71, comma 1, ed occorre chiarire altresì, nel comma 3, lettera *a*), del citato articolo 87, se si faccia riferimento alla lettera *a*) sia del comma 1 sia del comma 2 dello stesso articolo; inoltre, occorre valutare se vi sia una sovrapposizione con l'articolo 55, comma 4, lettera *b*), nella parte in cui quest'ultimo sanziona l'obbligo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *d*));

mm) si invita a valutare se siano necessarie, per alcuni profili della normativa, disposizioni transitorie, in considerazione dell'introduzione di nuovi obblighi o delle modifiche della disciplina di alcuni obblighi. Tra l'altro, è forse opportuno inserire una specifica norma sull'entrata in vigore della disciplina (o di una parte di essa) sulle radiazioni ottiche artificiali. Si rileva, al riguardo, che lo schema di decreto legislativo presentato in materia dal Governo lo scorso 3 marzo faceva riferimento alla data del 27 aprile 2010, mentre, ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2006/25/CE, il decreto legislativo dovrebbe entrare in vigore entro il giorno precedente (26 aprile 2010);

nn) appare opportuna la definizione di una clausola di cedevolezza generale;

oo) sotto il profilo letterale, si rileva che:

1) andrebbe corretta la formulazione dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), secondo periodo;

2) nell'articolo 5, comma 1, primo periodo, occorrerebbe specificare che il Comitato è presieduto dal Ministro della salute (anziché dal Ministero);

3) l'articolo 41, comma 5, dovrebbe richiamare l'articolo 53, anziché l'articolo 54;

4) all'articolo 61, appare opportuno sostituire la rubrica con la seguente: "Esercizio dei diritti della persona offesa";

5) occorre correggere la formulazione dell'articolo 78, comma 1, e dell'articolo 217, comma 1, alinea, rettificando anche i richiami normativi ivi contenuti;

6) nell'articolo 262, comma 1, lettera *a*), sono state omesse, per errore materiale, le parole "l'arresto da";

7) il Titolo I - al contrario degli altri Titoli - non ha una propria rubrica.